

**COMUNE DI SAN PIETRO MOZZO**  
**(Provincia di Novara)**

**Deliberazione n. 64**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:**        **Aggiornamento annuale piano di razionalizzazione societa' partecipate - situazione al 31.12.2017, ai sensi degli articoli 20 e 26, comma 11, del d. lgs. n. 175/2016.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **dodici** del mese di **dicembre** alle ore **18:00** nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previo recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione Straordinaria in Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

DIFONZO TOMMASO  
BROGNOLI GIUSEPPE  
MERCALLI PIERANTONIO  
BRICCO ANDREA  
MERLOTTI PAOLO  
FERRARA FULVIO  
MILANINO BARBARA  
ROSSONI NICOLO'  
LENTINI GIUSEPPE  
NECCHI VITTORIO  
TRIVELLATO SABRINA

TOTALE

<b>Presenti/Assenti</b>	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Assente	
Assente	
Presente	
Presente	
Presente	
<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
<b>9</b>	<b>2</b>

Assenti risultano i Sigg. Rossoni Nicolo' e Milanino Barbara.

---

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Roberto Gilardone.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri, il Sig. TOMMASO DIFONZO - nella qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO: Aggiornamento annuale piano di razionalizzazione societa' partecipate - situazione al 31.12.2017, ai sensi degli articoli 20 e 26, comma 11, del d. lgs. n. 175/2016.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentito il Sindaco il quale, dopo aver introdotto il secondo punto inserito all'ordine del giorno: "Aggiornamento annuale piano di razionalizzazione societa' partecipate - situazione al 31.12.2017, ai sensi degli articoli 20 e 26, comma 11, del d. lgs. n. 175/2016, si rivolge ai Consiglieri Comunali presenti invitandoli a formulare osservazioni e/o proposte di intervento, non rilevandosi alcun intervento da parte dei Consiglieri Comunali;

**VISTO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito: T.U.S.P.) come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 "Decreto correttivo";

**VISTO**, in particolare, l'art. 20 del T.U.S.P. rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**VISTO** che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 175/2016 le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**VISTO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2, del T.U.S.P.;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente a agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore del mercato";

**ATTESO** che, ai sensi dell'art. 26, comma 11, T.U.S.P., modificato dal D. Lgs. 100/2017, entro il 31 dicembre 2018 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2017, individuando quelle che devono essere alienate;

**TENUTO** conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o

soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1,2 e 3, T.U.S.P. sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
  - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P. sopra citato;
  - b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20 comma 2). Soglia ridotta a 500 mila euro fino all'adozione dei piani riferiti al 31 dicembre 2019 (art. 26 comma 12-quinquies) ;
  - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO** conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati attraverso le attività e i servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;

**RICHIAMATO** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 01-07-2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

**VISTO** che, per effetto dell'articolo 24 T.U.S.P., entro il 30.09.2017 il Comune di San Pietro Mosezzo ha provveduto alla revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 29.09.2017, pervenendo a stabilire il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per la seguente partecipazione:

- Società ACQUA NOVARA VCO S.p.A. quota di partecipazione 0,0469%

**RILEVATO** che, a seguito della presente revisione periodica delle partecipazioni detenute sussistono le condizioni per il mantenimento dell'unica partecipazione come da allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**VISTO** che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 T.U.S.P.;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**CON VOTI astenuti n. 3 (Consiglieri Lentini Giuseppe, Necchi Vittorio e Trivellato Sabrina), favorevoli n. 6, contrari n. 0, su n. 9, Consiglieri presenti e n. 9 votanti, resi per alzata di mano.**

### **DELIBERA**

1. di approvare le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e trascritte;
2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017;
3. di prendere atto che, a seguito della presente ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune, sussistono le condizioni per il mantenimento dell'unica partecipazione come da allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. di prendere atto che l'esito della ricognizione sarà comunicata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via telematica attraverso l'apposito applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro;
5. di prendere atto che verrà pubblicato l'allegato Aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31/12/2017 sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, come previsto dal D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
6. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,

**CON VOTI astenuti n. 3 (Consiglieri Lentini Giuseppe, Necchi Vittorio e Trivellato Sabrina), favorevoli n. 6, contrari n. 0, su n. 9, Consiglieri presenti e n. 9 votanti, resi per alzata di mano.**

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

**Letto, confermato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**

F.to ( TOMMASO DIFONZO)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to (Dott. Roberto Gilardone)

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, D.L.gvo 18.08.2000, n 267 è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune oggi: **21.12.2018** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al **05.01.2019**.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Gilardone Roberto

---

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

**Lì, 21.12.2018.**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Gilardone Roberto

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione diviene esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000.

**Lì, 21.12.2018.**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Gilardone Roberto

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Dietro relazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Senza opposizione o reclami.

**Lì,**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**